

Gratuito patrocinio, ecco tutte le condizioni per averlo

Devo affrontare un giudizio: come posso accedere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato?

Il patrocinio a spese dello Stato detto anche gratuito patrocinio è un istituto previsto nel nostro ordinamento dal D.P.R. 115/2002 nato al fine di garantire il diritto di difesa, in attuazione dell'art. 24 della Costituzione, in capo a persone non abbienti ovvero a coloro che, a causa di una situazione economica precaria, si trovano nella impossibilità di provvedere autonomamente al pagamento delle spese giudiziali.

Gli articoli ad esso dedicati sono quelli che vanno dal 74 al 145.

Quest'istituto è previsto per i processi penali, tributari, amministrativi e civili (dunque anche per le procedure di volontaria giurisdizione quali le separazioni e i divorzi) ed è ammesso in ogni loro grado, fermo restando che se la parte che lo ha richiesto risulta soccombente non può poi usufruire nuovamente per proporre impugnazione.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è indispensabile che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile non superiore ad euro 10.776,33, importo che deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi. Nel caso il richiedente abbia conviventi, l'ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare; uniche eccezioni a questa regola sono due: se oggetto del contenzioso siano diritti personalissimi ovvero se gli interessi del richiedente siano in conflitto

con quelli degli altri componenti la famiglia.

È escluso dal godimento di tale beneficio chi intenti una causa per cessione dei crediti.

Soggetti legittimati a richiedere il patrocinio a spese dello Stato sono: 1) tutti i cittadini italiani; 2) gli apolidi; 3) gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche; 4) gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.

Tale beneficio si ottiene, per le cause civili, a seguito di domanda presentata nella segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati così individuata: se il processo non è ancora iniziato, è quella del luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscerne il merito; se il processo è invece in corso, è quella del luogo dove ha sede il magistrato davanti a cui lo stesso pende; se infine si tratta di ricorso in Cassazione, in Consiglio di Stato ovvero Corte dei conti, la segreteria è quella del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La domanda (i cui moduli possono trovarsi nelle segreterie dei Consigli dell'ordine degli avvocati) va presentata personalmente in carta semplice, anche a mezzo di racc. a/r, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ovvero dal difensore dopo che lo stesso avrà autenticato la firma del richiedente.

Deve indicare: 1) la richiesta di ammissione al patrocini-

o; 2) le generalità del richiedente e dei componenti la sua famiglia; 3) un'autocertificazione del reddito percepito nell'anno precedente con l'impegno a comunicarne eventuali variazioni; 4) se si tratta di una causa già pendente (nel qual caso dovrà essere indicata anche la data della prossima udienza); 5) le generalità della controparte; 6) le ragioni di fatto e di diritto idonee a valutare la fondatezza della pretesa che si vuol far valere; 7) le prove utili.

Una volta pervenuta la domanda, il Consiglio dell'Ordine competente ne valuta la fondatezza; entro dieci giorni emette un provvedimento con cui la ammette, la rigetta o la dichiara non ammissibile per mancanza dei requisiti necessari; di tale provvedimento trasmette copia all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio della Agenzia delle entrate al fine della verifica dei redditi dichiarati.

Nel caso in cui la domanda non venga accolta, l'interessato può presentarla direttamente al giudice competente, il quale decide con decreto.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato tra quelli iscritti negli elenchi dei difensori abilitati, tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della Corte di appello presso cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito della causa o presso cui già pende il giudizio.

*Avv. Alessia Patella
 Studio legale Viti-Patella*

FAMIGLIA

Non si tradisce la comunione dei beni

Il coniuge ha diritto al risarcimento se l'altro vende un bene in comunione senza il suo consenso anche se ne acquista altro di valore superiore?

Nel caso in esame la moglie aveva richiesto il risarcimento del danno al marito che aveva venduto un immobile in comunione senza il suo consenso, dichiarando di essere celibe e proprietario esclusivo e, successivamente, ne aveva acquistato altro di valore superiore che ricadeva, al pari del precedente, nella comunione legale. Nei primi due gradi di giudizio la moglie vedeva rigettata le proprie domande. La Corte di Cassazione (n.23199 del 17.12.12) affermava il diritto della moglie al risarcimento del danno in quanto i precedenti giudici avevano erroneamente dato rilievo dirimente all'acquisto da parte del marito del secondo appartamento, di valore superiore, quando l'indagine doveva arrestarsi all'accertamento dell'illegittimità della condotta dello stesso, derivante dal fatto che la vendita dell'appartamento era avvenuta contro la volontà della moglie.

*Avv. tl Simone Campi
 e Anna Maria Ghigna*

FISCO / 1

Così i rimborsi di Irpef e Ires legati all'Irap

Che cosa si intende per rimborso Irpef/Ires legato all'Irap sui dipendenti?

Dal 18 gennaio sarà possibile richiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso della maggior Ires o Irpef pagata dal 2007 al 2011, in virtù della mancata deduzione dalla base imponibile, dell'Irap pagata sul costo del lavoro dipendente utilizzato per la produzione del reddito d'impresa e/o professionale.

L'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione un software con il quale compilare l'istanza di rimborso. Il d.l. 201/11 ha introdotto, infatti, la possibilità di dedurre dall'imponibile Ires o Irpef la quota di Irap pagata sulla parte di base imponibile riferita al costo del lavoro dipendente che, sulla base dello stesso decreto, è divenuto irrilevante: dalla dichiarazione del 2013, riferita ai redditi del 2012, l'Irap pagata nel 2012, riferibile a quella predetta componente di costo, potrà essere portata in diminuzione della base imponibile Ires o Irpef, consentendo un risparmio d'imposta. La deduzione è retroattiva per i 48 mesi precedenti al 28.12.2011.

*Dott. commercialista
 Walter Marazzani*

FISCO / 2

Come funziona il temibile redditometro

Cos'è il redditometro?

È il nuovo "studio di settore" per famiglie (applicabile ad oltre 40 milioni di contribuenti) in vigore dal 4 gennaio.

Si tratta di un sofisticato software che mirerà a ricreare artificiosamente il reddito dei contribuenti partendo dalle spese effettivamente sostenute da ciascuno o ricostruite sulla base dei dati Istat.

Gli elementi indicativi della capacità contributiva ai fini della determinazione del reddito considerati dal redditometro sono molteplici e disparati (oltre 100 categorie di spesa).

L'indagine muoverà dai dati presenti nell'archivio dell'Anagrafe tributaria; tutte le spese non presenti nell'archivio dell'Anagrafe (la maggioranza) saranno determinate presuntivamente facendo riferimento all'ammontare della spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo di appartenenza, e da altre non precisate "analisi e studi socio economici".

Se tra dichiarazione e consumi verrà riconosciuto uno scostamento superiore al 20% si potrà entrare nel mirino del Fisco per ulteriori accertamenti.

*Dott. commercialista
 Davide Andreatza*

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it